



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 Reg. Delibere in data 28.11.2011

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011, N. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - DEFINIZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA' APPLICATIVE.

L'anno duemilaundici addì 28 (Ventotto) del Mese di Novembre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22.11.2011 prot. 12667 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA	11	
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	12	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO	13	
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	14	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	15	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	16	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	17	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, - 6 DIC. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011, N. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - DEFINIZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA' APPLICATIVE.

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare; passa quindi la parola al Presidente di detta Commissione, Cons. Nardo, il quale evidenzia che le proposte emerse in sede di esame da parte della Commissione consiliare non sono state tante e che le stesse sono state comunque recepite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i brevi interventi soprariportati.

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo di tecniche sostenibili e fonti di energia rinnovabile, quindi con finalità di carattere economico, sociale ed ambientale, ha promulgato, in data 8 luglio 2009, la Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";
- che detta norma regionale riveste importanti valenze di carattere socio economico estese all'intera comunità regionale, assumendo quali priorità:
 - l'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
 - la necessità di favorire la riqualificazione attraverso interventi edilizi che migliorino il tessuto urbano e la qualità del vivere;
 - la necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;
 - l'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del territorio e del suolo per gli aspetti ambientali, paesaggistici ed urbanistici;
 - l'opportunità di associare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;
- che l'attuazione della norma regionale è altresì sostenuta da specifiche disposizioni che sono intervenute sia per adeguamenti in progress al cosiddetto "piano casa", sia ai fini dell'operatività della legge in ordine alla definizione di parametri volti a favorire iniziative di edilizia sostenibile e in particolare:
 - la Legge Regionale 9 Ottobre 2009, n. 26 recante modifiche e integrazioni alla LR 14/2009;

- la DGRV n. 2499 del 4 agosto 2009 con cui vengono integrate le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile di cui alla LR 4/2007, come previsto dall'art. 3 c. 2 della legge;
 - la DGRV n. 2508 del 4 agosto 2009 con cui vengono stabilite le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui all'art. 5 c. 1 della legge;
 - la DGRV n. 2797 del 22 settembre 2009 a mezzo della quale è stata approvata una circolare esplicativa;
- che in data 9 luglio 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13 recante “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 <<Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche>> e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 <<Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio>> e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.” (pubblicata nel BUR n. 50 in data 8 luglio 2011);
- che gli obiettivi della norma sopra citata, ispirati peraltro alle più recenti disposizioni di legge di rango statale in ordine a misure urgenti per il rilancio dell'economia e dello sviluppo, sono finalizzati al sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
- che la legge regionale prevede, in estrema sintesi, le seguenti iniziative e fattispecie di intervento:
- ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente, con facoltà di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con un potenza non inferiore a 3 kw, anche se già installati;
 - ampliamento di un ulteriore 15% in termini volumetrici per edifici residenziali, a condizione vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che ridetermini la prestazione energetica alla corrispondente classe B, secondo i parametri previsti di cui al D. Lgs. n. 192/2005 e al DPR n. 59/2009;
 - demolizione e ricostruzione anche parziale con un aumento di cubatura degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitino di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, precisando che l'aumento è consentito fino al 40% del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta demolita esistente per quelli ad uso non residenziale, (percentuali aumentabili fino al 50% qualora l'intervento riguardi la ricomposizione planivolumetrica di edifici da sottoporre a Piano Urbanistico Attuativo) purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile in conformità alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, come integrate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2499/2009;
 - ampliamento fino al 20% degli insediamenti sul demanio marittimo a finalità turistica di cui all'allegato S/4, lett. b) e lett. d), num. 1) e 2) della L.R. 4 novembre 2002, n. 33;
 - possibilità di realizzare nell'ambito di abitazioni esistenti alla data del 9 luglio 2011:

- sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
- pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp;
- riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 negli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo;
- non corresponsione del contributo di costruzione per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
- facoltà, in capo all'Ente, di ridurre del 50% il contributo di costruzione per interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a), oltre ad ulteriori incentivi di carattere economico a fronte dell'adozione di tecniche costruttive di bioedilizia e del ricorso ad energie rinnovabili;
- che la legge regionale stabilisce, ab origine, limiti inderogabili alle possibilità di intervento su edifici che risultino:
 - situati nei centri storici a norma dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, salvo quanto ammesso nel contesto dell'art. 9 c. 1 lett. a della LR n. 13/2011;
 - vincolati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - oggetto di specifiche tutele degli strumenti urbanistici che non consentono tali interventi edilizi;
 - ricadenti in aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
 - abusivi anche parzialmente e soggetti ad obbligo di demolizione;
 - a destinazione commerciale qualora siano volti a derogare/eludere le norme regionali di programmazione delle grandi strutture di vendita, centri/parchi commerciali;
 - ricadenti in aree ad alta pericolosità idraulica ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 5 della LR 14/2009, come modificata dalla LR 13/2011, riguardanti sistemi di captazione delle radiazioni solari e pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici fino a massimo 6 Kw, sono subordinati alle disposizioni di specifico atto della Giunta Regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della LR n. 13/2011, con riguardo alle caratteristiche tipologiche e dimensionali degli stessi;

ATTESO:

- che, analogamente alla previgente norma, le disposizioni afferenti al cosiddetto "nuovo piano casa" presentano rilievi soprattutto di carattere economico, un aspetto che, pur limitando la

portata della norma sotto il profilo urbanistico, non ne determina tuttavia la sottovalutazione dei riflessi sul territorio derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge;

- che, a tal fine, l'art. 9 comma 5 consente alle amministrazioni comunali di porre limiti e di indicare modalità applicative delle iniziative di cui agli articoli 2 (interventi edilizi), 3 (interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) e 4 (interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi), a fronte di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, concretizzando in tal modo una condizione di tutela delle linee di pianificazione che caratterizzano il vigente strumento urbanistico generale, e ciò al di là dell'impianto derogatorio che connota le disposizioni della legge regionale in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 13/2011, i comuni entro il 30 novembre 2011 hanno facoltà di deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla L.R. n. 13/2011, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale appena sopra richiamata, con riferimento a:

- a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, e successive modificazioni;
- b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
- c) edifici produttivi;
- d) edifici commerciali-direzionali.”;

RILEVATO che i primi quattro commi dell'art. 9, della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, prevedono:

- l'individuazione degli edifici esclusi dall'ambito di applicazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale in questione;
- l'ammissibilità, in attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, del cambio di destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona;
- l'ammissibilità, in attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della modifica della destinazione d'uso per gli edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, limitatamente al volume e/o superficie che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dal "Piano casa", fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti e subordinatamente alla presentazione e approvazione di un piano urbanistico attuativo, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;
- l'immediata applicabilità degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 riguardanti la prima casa di abitazione;
- l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. n. 13/2011, escludendo in ogni caso da tale

verifica/adeguamento le iniziative legate alla prima casa di abitazione;

RILEVATO altresì che l'art. 9, comma 9, della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, ammette l'incremento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, "...anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b)", compresi quindi gli edifici ricadenti nella zona omogenea A - Centro storico, ai sensi della LR n. 80/1980, privi di grado di protezione o il cui grado di protezione consente la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione o sostituzione edilizia, la ricomposizione volumetrica o urbanistica o l'ampliamento;

RITENUTO che in merito al conseguimento delle finalità della norma in parola e ai relativi effetti sul territorio comunale, anche con riguardo alle previsioni di cui al vigente strumento di pianificazione urbanistica generale PRG, non debbano essere poste limitazioni all'applicabilità della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, fatto salvo quanto indicato nel documento tecnico denominato "Definizione dei limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 e successiva L.R. 13/2011", allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che:

- a decorrere dal 9 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, risultano inefficaci, e sono quindi disapplicate, le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 14/2009;
- le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 della legge regionale n. 14/2009, come modificati dalla L.R. 13/2011, devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni, nel rispetto di quanto all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/2011, hanno facoltà di deliberare;
- le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono rispetto alle previsioni dei Regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali di rango comunale, provinciale e regionale;

RITENUTO pertanto di cogliere le opportunità che la norma in questione offre agli operatori e ai soggetti interessati, in una prospettiva di promozione e sostegno del settore edilizio per mezzo di iniziative volte a valorizzare e rinnovare il patrimonio edilizio esistente, nonché a sostenere un approccio rispettoso nei confronti delle risorse ambientali attraverso incentivi per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per promuovere tecniche di edilizia sostenibile;

RITENUTO il sopra citato documento tecnico meritevole di approvazione, riscontrandone elementi positivi orientati alla corretta applicazione della norma regionale nel rispetto delle particolarità del territorio comunale;

VISTE le leggi regionali:

- 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8 luglio 2011, n. 13;

VISTO il vigente Strumento di pianificazione generale;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il predetto documento Allegato A) è stato esaminato dalla Commissione Servizi Tecnici Urbanistici nella seduta del 08.11.2011.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente deliberazione;
2. di approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009, di cui al documento tecnico denominato "Definizione dei limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 e successiva L.R. 13/2011", allegato "A" alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che le disposizioni sopra indicate sono riferibili esclusivamente agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della norma in questione, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 è ridotto del 60% e che lo stesso contributo non è dovuto qualora, nell'ambito dei medesimi interventi, si preveda anche l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh;
4. di dare mandato, secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, al Responsabile del procedimento, di istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della norma regionale in questione, precisando per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato e di comunicarlo semestralmente alla competente struttura regionale;
5. di dare atto, inoltre, che è stato acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che le disposizioni applicative entrano in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione;



OGGETTO: L.R. 8 LUGLIO 2011 N. 13 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14/2009. INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12 LUGLIO 2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. DEFINIZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA' APPLICATIVE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 22 novembre 2011

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Cella



ALLEGATO A

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 e successiva L.R. 13/2011

Approvato con deliberazione di CC n° in data

Nota: in grassetto per ciascun articolo di legge sono riportati gli ulteriori limiti e modalità operative definite dal Comune relativamente alla LR 14/2009 e successiva L.R. 13/2011; gli articoli di legge riportanti il solo titolo seguiti da [...] non sono interessati dal presente documento.

-- note aggiunte rispetto al testo 2009

-- stralci nuova legge 13/2011

-- ~~modifiche apportate legge 13/2011~~

FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI A PRIMA ABITAZIONE

Art. 1 Finalità

[...]

Art. 2 Interventi edilizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso **escluse le attività produttive in zona propria per le quali valgono i seguenti parametri:**

- **per le attività produttive, ubicate in aree che secondo il PTCP adottato dalla Provincia di Treviso possono essere ampliate, l'ampliamento rimane fissato nel 15% della superficie coperta esistente;**
- **per le attività produttive, ubicate in aree che secondo il PTCP adottato della Provincia di Treviso vanno riconvertite, è ammesso l'ampliamento del 10%.**

Per la corretta individuazione di dette aree si fa riferimento alle tavv. 4-1-A e 4 -1-B del PTCP, datate giugno 2008 (cfr. allegato grafico n° 1).

Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.

La deroga agli indici fondiari è limitata, ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

Di consentire, per i soli edifici a destinazione residenziale siti nelle ZTO di completamento B e C1, la deroga alle vigenti norme tecniche del PRG in materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un piano, con il superamento delle altezze massime consentite in ogni singola ZTO della misura di 3,00 m (ossia per le ZTO B e C1 l'altezza massima consentita in deroga è di 15,50 m).

L'impossibilità di realizzare l'intervento senza ricorrere alla sopraelevazione in deroga alle norme di PRG va adeguatamente documentato.

In presenza di residue capacità edificatorie e fondiari pertinenti all'edificio oggetto di richiesta di ampliamento, per effettuare l'intervento devono essere dapprima utilizzate tali volumetrie disponibili nel lotto.

Negli interventi di ampliamento di edifici a destinazione residenziale ubicati in zona agricola può essere prevista la realizzazione di altre unità abitative a condizione di non superare il limite massimo di tre alloggi compreso l'esistente; in nessun caso può essere modificata la destinazione d'uso, tranne quando si tratti di annessi non più funzionali alla conduzione del fondo; ovvero attività produttive, anche dismesse, in zona impropria.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

- **standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG; qualora le aree per standards e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente è consentita la loro monetizzazione;**
- **di distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici, come disposto dalle NTA del vigente PRG.;**
- **obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.**

Nel caso di fabbricati ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle fasce di rispetto stradali, l'ampliamento deve rispettare la distanza minima dalla strada dell'edificio esistente. L'applicazione della norma relativa all'ampliamento per gli edifici è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico del vigente Regolamento Edilizio.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, ~~di carattere accessorio e pertinenziale.~~
3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al ~~31 marzo 2009~~ *31 maggio 2011* aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 6 /99 n. 12 con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni, l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo.

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 ~~Kwh.~~ Kw, ancorché già installati.

La possibilità di ampliare di un ulteriore 10%, di cui al presente comma, è riservata ai soli edifici destinati ad uso residenziale.

5-bis La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19/08/2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal

decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

La possibilità di elevare l'ampliamento dell'ulteriore 15% non deve tener conto dello sfruttamento di tecnologie per fonti rinnovabili già utilizzata per l'ampliamento del 10% di cui al precedente comma 5.

Nel caso di ampliamento eseguito su corpo edilizio separato, la prestazione energetica almeno corrispondente alla classe B deve essere garantita sia sul fabbricato principale, sia sul corpo separato.

Art. 3 Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di ~~integrale~~ demolizione e ricostruzione *anche parziali* che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente *demolito* per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta *demolita* per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla [legge regionale 9 marzo 2007, n. 4](#) "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della [legge regionale n. 4/2007](#), prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento. (vedi DGR n° 2499 del 04/08/2009).
3. La percentuale del 40 per cento, riportata al comma 2, può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.

L'applicazione dell'art. 3 è esclusa per tutte le attività produttive, ubicate in zona propria, ma in aree che secondo il PTCP adottato dalla Provincia di Treviso vanno riconvertite. Per la corretta individuazione di dette aree si fa riferimento alla tav. 4-1-A e 4-1-B del PTCP datate giugno 2008 (cfr. allegato grafico n° 1).

Per le attività produttive ubicate in zona propria, non comprese nelle aree da riconvertire, secondo quanto riportato al comma precedente, è ammesso l'ampliamento massimo del 30%.

L'applicazione della norma è subordinata alla predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:

- mc 4.000 nel caso di destinazione residenziale; in caso che le aree per standard e per servizi non siano fisicamente reperibili all'interno dell'ambito del Piano attuativo, o lo siano solo parzialmente è consentita la loro monetizzazione.

La deroga agli indici fondiari/territoriali è limitata ad un massimo del 30% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 30% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

- standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG; in caso che le aree per standard e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente è consentita la loro monetizzazione;
- di distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici, come disposto dalle NTA del vigente PRG.
- obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.

È ammessa, per i soli edifici a destinazione residenziale siti nelle ZTO di completamento B e C1, la deroga alle norme tecniche del PRG vigente in materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un piano, con il superamento delle altezze massime consentite in ogni singola ZTO della misura di 3,00 m (ossia per le ZTO B e C1 l'altezza massima consentita in deroga è di 15,50 m).

Art. 4 Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

[...]

Art. 5 Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi delle captazione delle radiazioni solari

1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;*
- b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato, con potenza non superiore a 6 kwp.*

2. ~~Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.~~

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali ~~delle pensiline e tettoie delle strutture e degli impianti~~ di cui al comma 1.

Per le caratteristiche delle pensiline e tettoie destinate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici si rinvia all'allegato A alla DGR n. 2508 del 04/08/2009.

La norma non si applica sugli edifici ad uso abitazione, siti in centro storico ed in zona agricola, vincolati con grado di protezione 3, 4, 5 per non deteriorare l'aspetto architettonico di tali manufatti.

La semplice installazione di impianti solari e fotovoltaici presso questi edifici è ammessa solo con pannelli in copertura, complanari, integrati o parzialmente integrati alla falda; per quanto riguarda il solare termico, il serbatoio di riserva acqua non deve essere posto in falda ma in altro spazio, non visibile dall'esterno.

Tettoie e pensiline di cui al presente articolo possono essere realizzate anche come corpi staccati al fine di non alterare l'aspetto qualitativo degli edifici o complessi edilizi; trattandosi di strutture tecnologiche, che concorrono solo alla formazione della superficie coperta, questi manufatti vengono vincolati al rispetto delle distanze dai confini e dalle strade come definite dal PRG vigente, mentre la distanza dai fabbricati di proprietà è stabilita nella misura minima di 3,00 m.

Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 giorni previsto dalla normativa per l'operatività della DIA, sottoporre all'esame della Commissione edilizia Comunale i progetti ritenuti di particolare impegno architettonico.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli [22 e seguenti](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni.

In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del titolo di legittimazione;
- b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
- c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
- d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
- e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
- f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

L'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista abilitato con la

comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo [90, comma 9, lettera c\)](#) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 Oneri e incentivi.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
- 1. bis.- In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3kwh, il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario avente titolo.*

Art. 8 Elenchi.

[...]

Art. 9 Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:
 - a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo [2](#) del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#) "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo [17](#) della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#)";
salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica (grado 3), anche se soggetti a piano urbanistico attuativo (...OMISSIS...)
 - b) vincolati ai sensi della parte seconda del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo [10](#) della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)" e successive modificazioni;
 - c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;
 - d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo [33](#) della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
 - e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
 - f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
 - g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2- bis.

2- bis Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purchè diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incremento della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2- ter gli interventi previsti dal comma 2- bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.

3- gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.

4- gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5- fermo restando quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4, i comuni entro il termine del **30 novembre 2011 (art 8 comma 4 L.R. 13/2011)** deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriore limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2,3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.

6- l'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativi per gli ampliamenti di cui all'art. 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativi edilizio siano stati presentati al comune entro il **31 maggio 2011 (l'art. 8, comma 7 L.R. 13/2011)**. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

7- Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**prorogato al 30 novembre 2013 art. 8 comma 1 L.R. 13/2011**) ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.

8- sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

9- E' comunque ammesso, *anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b)*, l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico –sanitari previsti dalla normativa vigente.

Fatto salvo quanto riportato nelle presenti modalità operative, gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili:

- a tutti i fabbricati produttivi situati in zona impropria (pertanto la legge è applicabile ai soli fabbricati produttivi situati in ZTO “D” del vigente PRG/PI);
- a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio.

Ambiti di applicazione specifica

Centro storico: la delimitazione del centro storico deve intendersi quella planimetricamente definita dal vigente PRG vigente come ZTO A.

Il perimetro dei Centri Storici Comunali è individuato ai sensi della LR 80/1980 e s.m.i. e non ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, quindi con individuazione di un ambito territoriale molto ampio. In conseguenza di tale delimitazione è consentita l'applicazione del solo art. 3 (integrale demolizione e ricostruzione) limitatamente agli edifici individuati nella tav. 13.4 del vigente PRG con grado di protezione 1 e 2, con aumento massimo del 30% del volume esistente, al fine di favorire un miglioramento qualitativo degli edifici o complessi edilizi di più recente costruzione. L'intervento edilizio sarà assentibile solamente se la nuova progettazione, attuabile secondo le prescrizioni urbanistiche del vigente PRG, ossia intervento diretto, UMI o PUA, proporrà una ricomposizione con forme architettoniche riprendenti schemi tipologici già presenti negli edifici “protetti” anche attraverso una loro reinterpretazione e con destinazioni d'uso coerenti con quanto stabilito dal PRG per il Centro storico.

Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge all'interno dei centri storici ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si applicano limitatamente alla **prima casa di abitazione** così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26.) e alle piccole attività commerciali presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti del 20% della superficie coperta e comunque per un massimo di superficie di mq 40,00.

Aree a rischio idraulico: per i soli edifici a destinazione residenziale, siti in aree a rischio idraulico tali da non determinare ipso jure inedificabilità assoluta, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 2 (ampliamento) previo assenso della competente autorità preposta alla tutela e verifica della coerenza con le disposizioni normative.

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Art. 10 Ristrutturazione edilizia

[...]

Art. 11 Interventi a favore dei soggetti disabili

[...]

Art. 12 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”

- ~~1. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole “n. 104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 % ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”.~~
2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.

Art. 13 Dichiarazione d'urgenza

[...]

DISPOSIZIONI FINALI:

Art. 8 LR 26 del 7 ottobre 2009 – Interpretazione autentica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

[...] Per “*prima abitazione del proprietario*” di cui all’art. 7 della L.R. n. 14 del 8.7.2009 e “*prima casa di abitazione*” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’art. 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo., o i suoi familiari, risiedano oppure *si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità* L.R. n. 14 del 8.7.2009 e come modificato dall’art 7 della L.R 13/2011.

DISPOSIZIONE GENERALE PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.

Nel caso di interventi relativi alla prima casa abitazione non è consentita alcuna deroga alle norme del Regolamento Edilizio Comunale né delle NTA del PRG derivanti da norme nazionali regionali materia igienico sanitaria e delle distanze da confini e da fabbricati, di prevenzione rischi per la pubblica incolumità e di superamento delle barriere architettoniche.

La deroga alle altezze massime degli edifici, come definite dal PRG per ogni singola zona, è consentita solo per gli edifici a destinazione residenziale insistenti nelle zone urbanistiche di completamento B e C1 conformemente a quanto sopra riportato relativamente ai fabbricati diversi da quelli adibiti a prima abitazione.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

6 DIC 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
